

DELIBERA N. 451/13/CONS

REVISIONE DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER IL SERVIZIO TELEVISIVO TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE PER LE RETI NAZIONALI, DI CUI ALLA DELIBERA N. 300/10/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 18 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e s.m.i., in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l'art. 2-bis, comma 5, secondo il quale *“le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”*;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" e, in particolare, l'art. 14, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, rinominato *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 15/03/CONS recante *“Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)”*;

VISTA la delibera n. 399/03/CONS recante *“Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)”*;

VISTA la delibera n. 163/06/CONS, recante “Atto di indirizzo – Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”;

VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunication Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);

VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, ed in particolare i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali riportati nell’allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario;

VISTO l’art. 8-novies, comma 4, della legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall’art. 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e, da ultimo, dall’art. 3-quinquies della legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo il quale nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati “*in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009, fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7, 8 salvo il penultimo capoverso dell’allegato A*”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e s.m.i., con il quale, in ottemperanza all’articolo 8-novies della citata legge n. 101/2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;

VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali” e s.m.i.;

VISTE le delibere:

- n. 423/11/CONS recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche nonché della provincia di Viterbo. (aree tecniche nn. 8, 9 e 10)”;
- n. 542/11/CONS recante “Modifica della delibera n. 423/11/CONS recante Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche nonché della provincia di Viterbo. (aree tecniche nn. 8, 9 e 10)”;
- n. 93/12/CONS recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia (aree tecniche nn. 11, 14 e 15)”;
- n. 265/12/CONS della recante "Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle regioni Sardegna, Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Campania, aree transitate al digitale prima dell'anno 2011"

VISTA la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale” e, in particolare, i criteri indicati dall’articolo 13, comma 5, lettere b), c) e d) del suddetto regolamento;

VISTA la delibera n. 614/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione”;

VISTO il Contratto nazionale di servizio per il triennio 2010-2012, approvato con decreto ministeriale 27 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2011;

VISTO l’articolo 42 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e, in particolare:

- il comma 5, ai sensi del quale l’Autorità adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione

delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità ai principi del Testo unico, e una riserva in favore della minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;

- il comma 6, ai sensi del quale l’Autorità, nella predisposizione dei piani di assegnazione, adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l’emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione;
- il comma 11, ai sensi del quale l’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza;

VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, così come modificato dal decreto 4 maggio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2011;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220, (legge di stabilità 2011), ed in particolare l’art. 1, commi da 8 a 12, che prevedono la destinazione della banda 790-862 MHz (canali televisivi da 61 a 69 UHF) ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda, che l’Autorità adegui a tal fine il piano di assegnazione delle frequenze e che tale banda venga liberata per i nuovi utilizzi entro e non oltre il 31 dicembre 2012, nonché disposizioni finalizzate ad un uso più efficiente delle frequenze radiotelevisive ed alla valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali;

VISTO il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, così come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, con il quale sono state introdotte misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico ed è stato previsto, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, che i relativi diritti d’uso siano assegnati mediante la predisposizione, in ciascuna area tecnica o Regione, di una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale sulla base dei criteri fissati dalla norma medesima;

VISTA la delibera n. 330/11/CONS del 15 giugno 2011, pubblicata sul sito dell’Autorità il 27 giugno 2011, recante “Modifica della delibera n. 300/10/CONS, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali””, che nell’abrogare le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7 e 8, della delibera n. 300/10/CONS, stabilisce, all’art. 1, comma 2, che “L’Autorità provvede al completamento della pianificazione delle frequenze per la televisione terrestre in

tecnica digitale con la pianificazione di dettaglio delle risorse da destinare alle emittenti locali in ciascuna area tecnica, previa consultazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6) lettera a) numero 2) della legge 31 luglio 1997 n. 249”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, recante ”Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2011;

VISTA la delibera n. 427/10/CONS recante ”Procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2010;

VISTA la delibera n.180/12/CONS recante “Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico nella Regione del Trentino Alto Adige - Progetto pilota nella Provincia Autonoma di Trento” pubblicata sul sito *web* dell’Autorità il 7 maggio 2012;

VISTA la delibera n.383/13/CONS recante “Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella Regione del Trentino Alto Adige estensione del progetto pilota ella Provincia Autonoma di Bolzano” pubblicata sul sito *web* dell’Autorità il 12 luglio 2013;

VISTA la legge 26 aprile 2012, n. 44 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

CONSIDERATO che la sunnominata legge 26 aprile 2012, n. 44, fa esplicito riferimento agli esiti della Conferenza Mondiale delle radiocomunicazioni WRC 2012 dell’ITU, tenutasi a Ginevra dal 23 gennaio al 17 febbraio 2012, la quale ha stabilito che partire dalla conclusione della prossima WRC-2015 la banda nominale 694-790 MHz sarà attribuita anche al servizio mobile terrestre con statuto co-primario con il servizio di radiodiffusione;

VISTA la delibera n. 277/13/CONS recante “Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità il 12 aprile 2013;

CONSIDERATO che la predetta delibera, oltre a definire le procedure di assegnazione delle frequenze disponibili (*ex beauty contest*), ha modificato il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze, con particolare riferimento alla pianificazione di alcune delle reti nazionali di cui alla delibera n. 300/10/CONS e s.m.i;

CONSIDERATO inoltre che nella motivazione della delibera n. 277/13/CONS è stata prevista la liberazione graduale dei canali 57-60, entro il 2016, secondo le priorità di pianificazione stabilite dall'Autorità e la pianificazione e ri-assegnazione dei rimanenti canali della banda 700 MHz entro il 2020, e che tali frequenze non sono disponibili per nuove assegnazioni. Inoltre, alcuni canali non in banda 700 MHz, allo stato non pianificati, potranno essere utilizzati in talune aree per la *roadmap* di *refarming* della banda 700 MHz delineata dalla predetta delibera.

RITENUTO opportuno, con il presente provvedimento, oltre a recepire le decisioni adottate con la delibera n. 277/13/CONS, rivedere, laddove necessario, il Piano stesso per tenere altresì conto della necessità di: i) considerare gli sviluppi del coordinamento internazionale; ii) finalizzare i dettagli tecnici delle reti messe a gara; iii) finalizzare i dettagli tecnici delle reti del servizio pubblico;

CONSIDERATO che la scelta dei siti utilizzati nella pianificazione attraverso le reti di riferimento è giustificata dalla necessità di conseguire la massima estensione delle aree di copertura delle medesime reti di riferimento nonché dalla necessità di garantire la continuità del servizio reso all'utenza con la transizione alla tecnologia digitale;

RITENUTO che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle rispettive Regioni, senza escludere comunque la possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonché i vincoli di emissione elettromagnetica previsti;

CONSIDERATO che, nel rispetto dell'art. 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, i diritti d'uso delle frequenze devono essere attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del servizio a tutela dell'utenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sullo schema di revisione del Piano di assegnazione delle

frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali di cui alla delibera 300/10/CONS sono state sentite la concessionaria pubblica (Rai-Radiotelevisione italiana spa), le associazioni di emittenti (AERANTI CORALLO, CONNA, CNT, CRTL, DGTVi, FRT, REA e RNA) nonché le emittenti nazionali che ne hanno fatto richiesta (ReteA, 3lettronica, TIMB, Centro Europa 7 e Prima TV) e che le relative audizioni si sono svolte nei giorni 11, 12, 13, 14 e 17 giugno 2013 e, inoltre, che a tali audizioni non si è presentata l'associazione CONNA, mentre DGTVi ha fatto presente che la suddetta associazione, avendo portato a compimento la propria missione, è, di fatto, non più operativa;

CONSIDERATO che nelle citate audizioni è stato illustrato il documento di pianificazione, inviato in precedenza ai soggetti invitati, finalizzato esclusivamente a riassumere i temi in discussione e recante l'indicazione delle modifiche da introdurre nella pianificazione delle reti nazionali, come previste, in primo luogo dalla delibera n. 277/13/CONS nonché da altri specifici provvedimenti;

CONSIDERATO che nell'ambito delle consultazioni sono stati evidenziati dai partecipanti gli aspetti di seguito riportati:

- a) La società RAI ha sintetizzato le propria posizione nei punti che seguono:
- l'esigenza di disporre di frequenze coordinate internazionalmente;
 - le necessità derivanti dagli obblighi di copertura che gravano su tutti i multiplex RAI, e in particolare sul multiplex n. 1 di servizio pubblico;
 - l'assegnazione a RAI, nelle aree adiacenti alle aree di servizio del multiplex n. 1, delle frequenze necessarie a garantire la protezione del servizio regionale;
 - la necessità, connessa alla minimizzazione dei disagi per l'utenza e al contenimento degli investimenti, di garantire la stabilità nel tempo del nuovo quadro di pianificazione;
 - l'esigenza di garantire una copertura nazionale, e quindi risorse adeguate, anche al multiplex n. 5 che costituisce uno degli assetti fondamentali del servizio pubblico, particolarmente per ciò riguarda l'offerta di contenuti in HD.

La RAI evidenzia il ruolo fondamentale che deve essere svolto dal Ministero dello Sviluppo Economico in tema di protezione dalle interferenze al fine di scongiurare possibili interruzioni del servizio pubblico. Sottolinea inoltre come alla base delle posizioni espresse ci siano tre concetti cardine: i) stabilità delle assegnazioni, a prescindere dai futuri eventuali *refarming* della banda 700 MHz, per tenere conto degli sforzi di razionalizzazione che RAI sta compiendo; ii) copertura e continuità di servizio, con particolare riferimento all'utilizzo dei canali 5 e 9 per il multiplex n. 1, alle assegnazioni nelle aree di protezione e alla definizione delle soglie dei PDV sulla base del

servizio degli impianti reali; iii) gestione condivisa dei tempi per le riconfigurazioni e il rilascio delle frequenze, al fine di tenere conto dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure di gara a evidenza pubblica cui RAI è vincolata per l'acquisizione delle nuove apparecchiature.

- b) E' stato evidenziato, da alcuni soggetti rappresentativi dell'emittenza locale, come il processo in atto sia tutto teso a risolvere problematiche delle reti nazionali e della concessionaria Rai, lasciando in disparte le significative problematiche che affliggono le reti locali. Le stesse ritengono invece che non sia opportuno procedere ad una revisione della pianificazione delle reti nazionali prima che siano risolti tutti i contenziosi in essere tra emittenti locali e tra locali e nazionali. E' stata ravvisata l'opportunità di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili dal nuovo assetto delle reti previste per la gara, per riequilibrare la situazione a favore delle emittenti locali, alle quali si sostiene non sia stata riconosciuta di fatto la riserva di legge di un terzo delle risorse, dal momento che molte delle frequenze destinate alle locali sono non coordinate. In proposito, è stato segnalato che la situazione si presenta particolarmente pesante sul versante adriatico, ed ancor più in Puglia. Mentre, con la proposta in discussione le risorse coordinate vengono destinate esclusivamente alla Rai.
- c) Da parte di un'associazione di operatori locali, rilevando che la revisione della pianificazione nazionale è stata sostanzialmente attuata con la delibera n. 277/13/CONS, è stato fortemente contestato tale provvedimento, contro il quale è stato già presentato ricorso, sotto un duplice profilo: i) illegittimità per carenza dei presupposti necessari, laddove in assenza di decisioni comunitarie ovvero di atti regolamentari interni di modifica del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze si è deciso non pianificare più per il servizio televisivo alcuni canali della parte alta della banda dei 700 MHz; ii) mancato rispetto della riserva di un terzo delle risorse per le reti locali, che avrebbero dovuto beneficiare delle risorse risultanti da almeno uno dei tre mux nazionali non più posti in gara.
- d) E' stata richiamata la necessità di sostituire il canale 57, soggetto ad interferenze provenienti dall'estero; in particolare nella pianura padana si lamentano interferenze provenienti dalla Svizzera, la quale ha avuto assegnato dalla Conferenza GE06 il medesimo canale nell'area del Ticino. Pertanto è stata chiesta la sostituzione con il canale 54, evidenziando, peraltro, che lo stesso canale 54 risulta provvisoriamente utilizzato da altra rete in sostituzione del canale 33, per il quale si provvederà a proporre il coordinamento con la Croazia, in tutta l'area del Nord-Est fino alle Marche settentrionali; pertanto il suo utilizzo in Lombardia potrebbe risultare compromesso. E' stato ipotizzato, per tale motivo di poter utilizzare il canale

38 (anziché il 54) in sostituzione del canale 57.

- e) E' stato osservato che l'ipotesi in consultazione non prevede interventi per la risoluzione delle interferenze con Malta sul canale 38. Si ritiene che, analogamente a quanto previsto per il canale 56, si debba provvedere alla sostituzione nel Sud della Sicilia del canale 38 con altro canale e si propone in proposito l'impiego del canale 24, non più utilizzato per le reti da porre in gara. In proposito è stata inoltre richiesta la creazione di una zona cuscinetto a protezione delle utilizzazioni in Sicilia, utilizzando la parte della Calabria dell'area tecnica 15 dove si manterrebbero le attuali assegnazioni, evitando conflittualità con l'assegnazione delle medesime frequenze alle reti locali operanti nel Nord della Calabria.
- f) E' stata espressa preoccupazione per l'ulteriore contrazione delle risorse destinate al DAB, con il venir meno del canale 6 VHF, ora previsto per una delle reti in gara. Nel sottolineare che il servizio si trova in un momento critico di crescita ed avrebbe bisogno di ulteriore impulso prevedendo la pianificazione di altre aree del territorio nazionale, si auspica che si possa trovare adeguato sbocco nella disponibilità del canale 13, attualmente gestito dal Ministero della difesa.
- g) Nel richiamare l'attenzione sulla propria legittimazione, sancita da sentenze, ad esercitare una rete DVB-T, laddove la pianificazione di cui alla delibera n. 300/10/CONS prevedeva una rete DVB-H, un operatore ha rivendicato una completa parità di trattamento nei confronti di tutte le altre reti, in termini di copertura, e la disponibilità di risorse frequenziali idonee a servire aree che, allo stato, sono soggette a limitazioni critiche per ragioni legate alla compatibilità internazionale; in particolare per superare le criticità nei confronti della Francia che riguardano l'area della Toscana, la rete che utilizza il canale 37 dovrebbe poter disporre, nella stessa area, di un altro canale.
- h) Un operatore si è dichiarato estremamente favorevole a poter sviluppare la propria rete per quanto possibile in tecnica SFN, utilizzando frequenze UHF estese su macro regioni, in aggiunta al canale 8 VHF per le aree in cui le antenne riceventi sono in tale banda, ed il canale 10 solo in quelle limitate e localizzate situazioni in cui l'uso del canale 8 VHF fosse interdetto da ragioni di compatibilità internazionale. Lo stesso operatore, ha auspicato che venga incoraggiato al massimo l'uso dello standard DVB-T2 con codifica H264, dal momento che l'incremento della capacità conseguibile consente di fronteggiare la riduzione della banda disponibile per la radiodiffusione. Ha segnalato inoltre che molte delle grandi aziende vendono ormai solo ricevitori con decoder T2 integrati.

- i) Sono state segnalate le conseguenze negative, in particolare sugli operatori locali, di una situazione di incertezza creata dal susseguirsi di provvedimenti che vanno a modificare il quadro di riferimento, con la conseguente pratica impossibilità di pianificazione degli investimenti, che finisce per bloccare lo sviluppo del mercato di riferimento.
- j) E' stato fatto presente che, in attesa di esito positivo del coordinamento internazionale del canale 33, esiste la necessità di tutelare da interferenze il canale 54 attualmente assegnato in sostituzione del canale 33, in alcuni siti trasmissivi del Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. E' stata segnalata inoltre l'esistenza di gravi interferenze attualmente causate al canale 32 della stessa rete in Umbria da parte del medesimo canale irradiato dalla Rai dal sito di Monte Nerone. Poiché si ritiene che tali utilizzi siano sostanzialmente incompatibili, è stato proposto di valutare l'ipotesi di assegnare alla Rai nella Marche il canale 24, rivedendo conseguentemente tutta la distribuzione dei canali del Mux 1 Rai sul versante adriatico.
- k) E' stato sottolineato come la riduzione a 22 delle reti nazionali, nonché l'eliminazione del vincolo tecnologico per le reti in precedenza previste per il DVB-H, aumenti ancor più lo sbilanciamento della presenza nel mercato di chi dispone di tre reti, nel momento in cui i competitori più forti, mantenendo la titolarità di cinque reti ciascuno, raggiungono una percentuale maggiore rispetto alla disponibilità complessiva. E' stato rammentato in proposito che contro la delibera n.277/13/CONS è stato proposto ricorso dal momento che attraverso il meccanismo di gara è ora impedito che un altro soggetto possa conseguire i diritti d'uso per cinque reti. Nei riguardi dell'ipotizzata sostituzione del canale 60 con il canale 55, è stata prefigurata la possibilità di poter pretendere indennizzi per i danni e per le spese che comporta tale cambiamento, essendo stata segnalata da tempo la problematica.
- l) In relazione alla potenziale riduzione in atto delle bande di frequenza destinate al servizio televisivo, è stata espressa viva preoccupazione che ciò possa avere conseguenze negative per i soggetti che esercitano una sola rete e che quindi non possono vedere ridotti ulteriormente i propri diritti d'uso, laddove, invece, chi dispone di più reti potrebbe sopportarne la contrazione.

CONSIDERATO, con riferimento alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni e per gli aspetti di competenza dell'Autorità, quanto segue:

- a) L'Autorità, con la delibera n. 277/13/CONS, nel rivedere le procedure di gara per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva (c.d. digital dividend), ha previsto, tra l'altro, di utilizzare alcune delle frequenze

del digital dividend per pervenire ad un consolidamento della rete del Mux 1 di servizio pubblico, con riferimento ad un livello di protezione dalle interferenze adeguato a garantire alla Rai di poter raggiungere la copertura prevista dal Contratto di servizio pubblico. Nel corso del procedimento per la revisione del Piano, è stata individuato uno schema di utilizzo delle frequenze UHF per il Mux 1 che è stato sottoposto ai soggetti sentiti. Alla luce delle osservazioni acquisite, si ritiene che l'obiettivo posto possa essere raggiunto in modo soddisfacente, individuando risorse adeguatamente protette in ogni regione.

In particolare, nella tabella che segue sono indicati per ciascuna Regione i canali costituenti la struttura attuale ed a regime.

	02 VDA	04 TAA	01 PIE	03 LOM	08 EMR	05 VEN	06 FVG	07 LIG	09 TOS	10 UMB	11 MAR	12 LAZ	13 ABR	14 MOL	15 CAM	16 PUG	17 BAS	18 CAL	19 SIC	20 SAR
Mux1 (struttura attuale)	27	22	22	23	24	34	24	46	27	29	32	23 28	35	39	23	32	29	35	27	45
Mux 1 (nuova struttura a regime)	27	22	22	23	24	24 + VHF	24	46	23	29	32	28	24 + VHF	24	23	32	24	35	27	23

Sostanzialmente, la nuova struttura prevede la realizzazione della rete regionale sul versante adriatico utilizzando in modo molto efficiente due soli canali (il 24 ed il 32), che vengono riservati in modo esclusivo e con l'impiego in aree limitate di un canale VHF (da individuare tra i canali 5 e 9) per realizzare alcuni disaccoppiamenti territoriali altrimenti impossibili. La riserva di canali in via esclusiva consente altresì un certo margine di flessibilità nella configurazione, al fine di soddisfare ai vincoli imposti dalla legge alla Concessionaria pubblica.

Nelle rimanenti aree del territorio, come anzi detto, la protezione del Mux1, ed al tempo stesso la limitazione delle emissioni del Mux1, laddove necessario, è implementata, come per tutte le altre reti pianificate, attraverso l'individuazione dei vincoli da soddisfare nei punti di verifica, vincoli che, in taluni casi, in dipendenza della particolare situazione orografica locale, possono concretizzarsi nell'impossibilità di utilizzo di determinati canali in determinate Province.

A titolo informativo, nella tabella seguente sono riportate indicazioni circa i canali che possono trovare limitazioni significative per assicurare la protezione del Mux 1 di servizio pubblico nelle Regioni adiacenti.

	02 VDA	04 TAA	01 PIE	03 LOM	08 EMR	05 VEN	06 FVG	07 LIG	09 TOS	10 UMB	11 MAR	12 LAZ	13 ABR	14 MOL	15 CAM	16 PUG	17 BAS	18 CAL	19 SIC	20 SAR
Canali soggetti a limitazione per la protezione del Mux1	24	23 Est	22, 24	22, 23				23	46 Nord 28 Sud	23, 28	24	23 Nord 29 Nord 23 Sud	32	32		24	32	24 Nord 27 Sud		

Allo stato attuale, sono ancora in corso le attività finalizzate al consolidamento delle soluzioni di dettaglio sopra indicate al fine di definire il piano di transizione, con le relative tempistiche, per il raggiungimento della situazione a regime. Ciò alla luce delle necessità, evidenziate dalla Rai di modificare la rete di servizio pubblico senza pervenire ad interruzione delle trasmissioni e rispettando le procedure ad evidenza pubblica cui è obbligata la Società per acquisire i beni ed i servizi necessari per implementare il Mux 1 con le risorse a regime. Tali attività peraltro includono anche la definizione del percorso di implementazione del Mux 5 della Rai, che come indicato dalla delibera n. 277/13/CONS sarà costituito dai canali VHF 5 e 9 che sono attualmente utilizzati per il Mux 1, ai sensi della delibera n. 300/10/CONS. In ogni caso lo schema di assegnazione delle risorse sopra riportate potrà essere modificato alla luce degli esiti delle negoziazioni internazionali con i Paesi limitrofi. Con riferimento infine al livello di copertura del Mux 5, nella predetta configurazione, si evidenzia che lo stesso provvede ad copertura potenziale dell'ordine dell'80% del territorio, valutata con le medesime metodiche e strumenti utilizzati dall'Autorità nei recenti provvedimenti di pianificazione.

- b) L'Autorità non ritiene di poter condividere quanto rappresentato da più soggetti sul mancato rispetto della riserva di legge per le reti locali, sulla necessità di risolvere tutti i problemi del reti locali prima di procedere a

nuove assegnazioni alle reti nazionali e sulla richiesta di destinare alle esigenze locali le risorse corrispondenti ad uno dei tre Mux non più posti a gara. Infatti, occorre innanzitutto rammentare che il presente provvedimento tiene conto della revisione della pianificazione delle reti nazionali disposta dalla delibera n. 277/13/CONS e che, nel fare ciò, non tutte le risorse derivanti dai tre Mux in questione vengono impiegate. Peraltro, laddove non impiegate per la costituzione di reti nazionali, se ne può essere fatto un uso razionale per la gestione delle situazioni transitorie anche per le reti locali. Secondariamente, va precisato che, con il passaggio a 22 reti nazionali, la riserva di legge di un terzo si attesta a 11 coperture regionali (di estensione analoga a quella equivalente delle reti nazionali, ovvero del 80% del territorio su base regionale). Ebbene, si ritiene che allo stato tale riserva risulti ancor più rispettata, dal momento che lo era certamente in precedenza e con il presente provvedimento non vengono intaccate le risorse pianificate per l'emittenza locale.

- c) In merito alle osservazioni svolte da un'associazione degli operatori locali circa l'illegittimità della revisione del PNAF operata dalla delibera n. 277/13/CONS, va evidenziato che, attraverso il presente provvedimento, non si può, né si potrebbe attribuire ai servizi mobili parte delle bande attribuite al servizio televisivo, per di più in anticipo rispetto alle pertinenti decisioni comunitarie ed internazionali, dal momento che l'Autorità non ha tale competenza e la variazione del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze spetta al Ministero dello sviluppo economico. E' indubbio tuttavia che l'Autorità partecipi a pieno titolo a determinare la politica nazionale dello spettro ed a rappresentare la politica nazionale nei consessi internazionali. Si richiamano in proposito gli articoli da 13 a 14ter del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche. Inoltre, non va dimenticato che un'importante indicazione all'evoluzione dell'utilizzo delle risorse di spettro radioelettrico è stata data dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che impegna l'Autorità e il Ministero dello sviluppo economico a promuovere ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea e agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, facendo esplicitamente riferimento alle attività dell'UIT ed in particolare agli esiti della Conferenza Mondiale delle radiocomunicazioni WRC 2012. Pertanto appare pienamente ragionevole che nell'attuale scenario la pianificazione tenga conto delle eventuali evoluzioni e si prefigurino percorsi che non precludano o ostacolino tali eventuali evoluzioni, o peggio ancora, inducano danni nel settore derivanti da pianificazioni "miopi". Per tale motivo, con il presente procedimento alcune risorse non sono più considerate assegnabili per la costituzione di reti

nazionali o locali. D'altro canto, ciò è già stato statuito dalla delibera n. 277/13/CONS che, per questi come per molti altri aspetti, viene considerata come imprescindibile presupposto per la revisione della pianificazione delle reti nazionali.

- d) Per ciò che attiene al canale 57, si ritiene che si possa provvedere alla sua sostituzione progressiva con il canale 54, dando priorità alle aree dove sussistono situazioni interferenziali in particolare con i Paesi esteri, fino al completamento dell'operazione in modo da giungere alla liberazione del canale 57 entro la fine del 2015, al pari degli altri canali della parte alta della banda dei 700 MHz.
- e) Con riferimento al canale 38 si osserva, in primo luogo, che la delibera n. 181/09/CONS, nella quale sono stati definiti i criteri per la pianificazione delle reti nazionali, prevede una equivalenza per le reti DVB-T con una copertura approssimativamente pari all'80% del territorio. Alla luce dell'introduzione, a seguito del decreto legislativo n. 70 del 2012, del principio di neutralità tecnologica, appare necessario che anche le reti nazionali originariamente pianificate dalla delibera n. 300/10/CONS per il servizio DVB-H, debbano poter essere utilizzate in DVB-T in condizioni di equivalenza rispetto alle altre reti DVB-T. Si fa presente che, con il passaggio a 22 reti nazionali DVB-T, si determina una situazione di scarsità delle risorse per la quale l'Autorità si impegna a individuare soluzioni, nell'ambito degli accordi bilaterali con i Paesi confinanti ed anche avendo riguardo alle risorse che potranno liberarsi, che consentano di pervenire all'obiettivo della piena equivalenza della rete citata con le altre reti nazionali. Per quanto riguarda la prevista sostituzione del canale 56 con il canale 54 per la definitiva soluzione delle relative interferenze arretrate a Malta, si ritiene che tale sostituzione debba riguardare l'intero territorio della Sicilia, senza tuttavia spingersi, al momento e salvo revisione, fino alla Calabria meridionale che è inclusa nella medesima area tecnica in modo da conseguire un'agevole compatibilità con l'impiego del medesimo canale nell'area tecnica adiacente. Si sottolinea, inoltre, come detta sostituzione debba aver luogo nel più breve tempo possibile, per mantenere fede agli impegni assunti in sede comunitaria.
- f) Per ciò che riguarda la disponibilità di risorse da utilizzare per il DAB, dato atto che con la delibera n. 277/13/CONS il canale 6 è stato escluso dalla possibilità di utilizzo per la radiofonia, occorre tenere nel debito conto che il canale 10 vede attualmente un'utilizzo marginale nell'ambito della rete DVB-T per il quale era stato previsto dalla delibera n. 300/10/CONS, per cui si può considerare disponibile in gran parte del territorio. Rimane fermo che tale canale, come pure altri allo stato non pianificati, potranno essere

utilizzati come precedentemente detto, per la *roadmap* di *refarming* della banda 700, prevista dalla delibera n. 277/13/CONS. D'altronde, l'effettiva necessità di risorse per il servizio DAB va verificata nel mercato e, in quest'ottica, si sta procedendo con i progetti pilota (delibere nn. 180/12/CONS e 383/13/CONS) le cui risultanze, in termini di richieste dal mercato, potranno orientare le risorse da pianificare nelle restanti aree del territorio nazionale. Inoltre, si evidenzia che l'Autorità, con la delibera n. 383/13/CONS, ha proposto al Ministero dello Sviluppo Economico di avviare congiuntamente un'iniziativa tesa ad ottenere dal Ministero della Difesa la possibilità di impiego del canale 13, canale attualmente non attribuito alla radiodiffusione, il cui auspicabile impiego darebbe ampia disponibilità di risorse per la radiodiffusione sonora digitale.

- g) In merito alla possibilità di utilizzare per il DVB-T le reti attualmente pianificate per il DVB-H, si rammenta che già in base a pronunciamenti della giustizia amministrativa ed a procedimenti di conversione ex art. 14 bis del Codice delle comunicazioni, alcune di dette reti sono legittimamente esercitabili per servizio DVB-T. Ma in ogni caso, in virtù del principio della neutralità tecnologica sancito dal Codice delle comunicazioni elettroniche, come recentemente modificato, tutte le reti nazionali sono pianificate nel presente provvedimento per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, senza distinguere tra standard per ricezione fissa e standard per ricezione mobile. Con riferimento alla richiesta avanzata di sostituire il canale 37 nelle aree dove lo stesso ha una limitata utilizzazione, per problemi di coordinamento internazionale, non possono che ribadirsi le considerazioni svolte al precedente punto e), facendo presente che anche in questo caso l'Autorità si impegna a individuare soluzioni, nell'ambito degli accordi bilaterali con i Paesi confinanti ed anche avendo riguardo alle risorse che potranno liberarsi, che consentano di pervenire all'obiettivo della piena equivalenza delle reti.
- h) Con riferimento a quanto rappresentato da un operatore circa l'utilizzazione del canale 8 VHF e la sua sostituzione con il canale 10 VHF solo laddove il canale 8 VHF stesso fosse limitato da vincoli internazionali, l'Autorità, conferma quanto già enunciato nella relazione tecnica allegata alla delibera n. 300/10/CONS e cioè che il completamento della copertura del canale 8 con il canale 10 VHF non possa che essere alternativo all'accordo procedimentale sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e l'operatore; pertanto, l'assegnazione, in determinate aree, del canale 10 VHF alla rete potrà avvenire valutando area per area la situazione in relazione alle frequenze UHF già assegnate nelle aree tecniche attraverso l'accordo procedimentale e successive modificazioni.

- i) Con riferimento a quanto evidenziato da alcuni soggetti circa gli impatti negativi delle continue modifiche alle pianificazioni ed assegnazioni effettuate dall'Autorità e dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni, vale osservare che l'evoluzione tecnologica e del mercato ha comportato numerose e significative modifiche nella ripartizione delle frequenze ai differenti servizi, in particolare di radiodiffusione e di servizi vocali e dati, che per esigenze di armonizzazione paneuropea e comunitaria devono essere recepite anche in sede nazionale. Inoltre l'attività di coordinamento internazionale, i cui esiti non sono sempre prevedibili, ha comportato modifiche alla pianificazione che necessariamente incidono sulle assegnazioni in precedenza effettuate. Tuttavia, sia la pianificazione che l'assegnazione delle frequenze hanno sempre previsto che potessero essere applicate modifiche ai relativi provvedimenti in esito all'avanzamento dei negoziati di coordinamento internazionale, al fine di rispettare gli impegni presi con gli Stati confinanti, nel rispetto della pertinente normativa comunitaria.
- j) Con riferimento alle segnalazioni fatte da un operatore di gravi interferenze causate al canale 32 della propria rete in Umbria da parte del trasmettitore Rai irradiante il medesimo canale dal sito di Monte Nerone, si segnala che la questione deve essere in primo luogo affrontata nell'ambito della verifica del rispetto dei vincoli ai quali sono sottoposte le frequenze UHF del Mux 1 della Rai nelle regioni confinanti. Come anzi detto, questi vincoli sono descritti anche nel presente provvedimento, pertanto appare prematuro definire qui eventuali soluzioni alternative.
- k) Con riferimento a quanto evidenziato da un soggetto in merito alla sostituzione del canale 60 con il 55, si ritiene che tale processo debba svolgersi con progressività su tutto il territorio nazionale, iniziando tuttavia dal territorio del sud della Sicilia, al fine di eliminare nel più breve tempo possibile le interferenze nocive verso Malta. La sostituzione completa del canale 60 con il 55 consentirà di ripristinare, per il relativo multiplex, il grado di copertura inizialmente previsto per tale rete, analogo a quello di tutte le altre reti nazionali, ora compromesso dalle interferenze causate dai sistemi mobili LTE in via di dispiegamento. In ordine a tale aspetto, appaiono del tutto infondate le pretese di ristoro degli oneri per la sostituzione del canale 60. In via del tutto generale si osserva che la transizione alla tecnologia digitale ha richiesto un processo lungo ed articolato, di fatto non ancora concluso, tanto che il presente procedimento è volto ad apportare ulteriori modifiche alla pianificazione. Modifiche tutte che si sono via via rese necessarie sia per seguire l'evoluzione dell'attività di coordinamento internazionale sia per rispondere ad eventi esogeni, quale quello, di notevole impatto, della destinazione ai servizi mobili della banda

degli 800 MHz, con un atto normativo di natura primaria. Tale processo dinamico non può non comportare la necessità o l'opportunità di variazione delle frequenze associate ai singoli diritti d'uso, vicenda che ha toccato e sta toccando la gran parte delle reti inizialmente pianificate. Valga osservare che una situazione ben più stabile, dal punto di vista delle frequenze assegnate, si sarebbe ottenuta limitandosi alla realizzazione di otto reti nazionali sulla base delle esigue risorse risultanti dalla Conferenza di Ginevra del 2006. Peraltro, nel caso specifico del canale 60, una valutazione quantitativa degli effetti delle interferenze provocate dalle reti LTE nella banda adiacente si è raggiunta, anche in sede internazionale, solo recentemente e la suddetta valutazione non era stata completata al momento delle assegnazioni effettuate sulla base della delibera n. 300/10/CONS. Ed ancora, si noti ulteriormente che la quantificazione di tali impatti risulta significativamente diversa da fonte a fonte.

CONSIDERATO inoltre che ulteriori questioni, diverse da quelle sopra richiamate, sollevate nell'ambito delle audizioni riguardano attività che ricadono nella competenza del Ministero dello sviluppo economico, attinenti sia alla fase del rilascio dei diritti d'uso delle frequenze sulla base della pianificazione, sia alla successiva fase di verifica del rispetto, da parte dei soggetti titolari di tali diritti, dei vincoli stabiliti dalla medesima pianificazione;

RITENUTA l'opportunità che, per la speciale situazione della rete Rai Mux1 di servizio pubblico e per la necessità di assicurare il rispetto degli obblighi del contratto di servizio, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentita la Rai, vengano successivamente specificate nel dettaglio le risorse assegnate ed i connessi vincoli e protezioni, nonché le tempistiche per il raggiungimento della situazione a regime;

CONSIDERATO che nel corso dell'incontro di coordinamento bilaterale tenutosi a Parigi nei giorni 24 e 25 giugno 2013, focalizzato primariamente sulle tematiche della banda III VHF, è stato convenuto, tra l'altro, di accedere alla richiesta dell'Amministrazione francese di impiegare il canale 11 VHF su tutto il Lazio, anziché limitarlo nella parte nord fino alla provincia di Viterbo, per migliorare la compatibilità con le utilizzazioni in Corsica (canale 7 VHF); ciò comporta una modesta variazione di uno dei Multiplex da mettere a gara (quello composto dai canali 11 VHF e 7 VHF) previsti dalla delibera n. 277/13/CONS, variazione che può essere adottata con il presente procedimento. Inoltre, nella stessa sede è stato evidenziato come l'utilizzo del canale 28 UHF nel Lazio deve essere soggetto al coordinamento con le future utilizzazioni che l'Amministrazione Francese intende attivare;

CONSIDERATO inoltre che la predetta modifica, mentre consente di soddisfare

una richiesta della Francia nell'ambito di un mutuo riconoscimento delle rispettive esigenze, non comporta impatti di rilievo nella configurazione delle reti italiane e che, in base all'accordo sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e la Città del Vaticano, risulta indifferente l'impiego nel Lazio del canale 7 VHF, come ora previsto per detto Multiplex, ovvero del canale 11 VHF come richiesto dalla Francia;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla suddetta modifica della distribuzione sul territorio del Multiplex composto dai canali 7 ed 11 VHF di cui alla delibera n. 277/13/CONS e considerato altresì che tale variazione non modifica gli indici di copertura del lotto a gara, come riportati nella delibera n. 277/13/CONS;

CONSIDERATO che il documento di pianificazione per le frequenze utilizzabili dalle reti nazionali e dei connessi vincoli costituisce parte integrante del presente provvedimento e contiene l'elenco dei siti candidati, la tabella dettagliata dei canali costituenti ciascuna rete nazionale, l'elenco dei punti di verifica (PDV) e relative soglie ed il documento esplicativo della struttura e significato dei vincoli stabiliti nei PDV;

CONSIDERATO che, per ciascuna rete modificata dal presente provvedimento, fino al raggiungimento della situazione prevista a regime nella relativa area rimangono validi i vincoli nei PDV in essere al momento del conseguimento degli attuali diritti d'uso;

CONSIDERATO che nessun utilizzo di risorse di frequenze per il servizio di radiodiffusione digitale può essere consentito al di fuori dei - o in difformità ai - provvedimenti di pianificazione adottati dall'Autorità, fatti salvi gli eventuali provvedimenti adottati in esecuzione di pronunce rese in sede giurisdizionale;

CONSIDERATO che in caso di controversie in merito all'applicazione del presente provvedimento, l'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall'articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione dei Commissari Maurizio Dècina e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Art. 1

(Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali)

1. Il presente provvedimento reca la revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali. Il nuovo piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali è riportato in allegato 1 al presente provvedimento e nel documento di pianificazione in allegato 2.
2. Le reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale, fermo restando che in presenza di particolari e limitate situazioni, può essere prevista una copertura in tecnica k-SFN o MFN. I canali di cui all'allegato 1 sono utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici specifici per ogni frequenza riportati nel documento di pianificazione in allegato 2 che assicurano la compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti e tra le aree limitrofe.
3. Le reti ed i relativi canali sono rivedibili alla luce dell'evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale e di eventuali necessità di compatibilizzazione tra aree tecniche o Regioni limitrofe.
4. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle Regioni interessate, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali.
5. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare il limite di campo elettromagnetico cumulativo stabilito dai relativi PDV.
6. Nella progettazione delle reti gli operatori possono utilizzare ogni System Variant descritta negli atti finali della Conferenza di Ginevra '06, nel rispetto delle soglie stabilite dai punti di verifica nazionali ed esteri, fermo restando, per ciò che riguarda la System Variant, quanto stabilito all'art. 18 della delibera n. 353/11/CONS.

Articolo 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il Ministero dello sviluppo economico adegua al presente provvedimento i diritti d'uso delle frequenze già rilasciati, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità;
2. Il provvedimento con il quale è attribuito il diritto di uso delle frequenze deve contenere, per la frequenza medesima, l'insieme dei vincoli radioelettrici che devono essere rispettati dall'operatore, insieme rappresentato dai punti di verifica territoriali con i relativi valori dell'intensità di campo elettrico cumulativo che non possono essere superati dalle reti realizzate da ciascun operatore. Il provvedimento reca il divieto esplicito, ai sensi dell'art. 98 del Codice, di attivazione di impianti che non rispettino i vincoli radioelettrici imposti.
3. Entro 30 giorni dalla relativa modifica dei diritti d'uso da parte del Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente provvedimento, il canale 56 è sostituito dal canale 54 nell'area tecnica 15, secondo le condizioni indicate in premessa.
4. Entro 30 giorni dalla relativa modifica dei diritti d'uso da parte del Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente provvedimento, il canale 60 è sostituito dal canale 55 nell'area tecnica 15. La completa sostituzione del canale 60 con il canale 55 sull'intero territorio nazionale è completata entro e non oltre il 30 giugno 2015; tale migrazione può procedere, in via prioritaria, dalle aree inizialmente interessate dal dispiegamento sul territorio dei sistemi trasmissivi per le reti mobili di quarta generazione, nella banda degli 800 MHz, in modo da ridurre al minimo le interferenze alla ricezione del Multiplex in oggetto.
5. La rete del Mux 1 di servizio pubblico della Rai si conforma alla situazione di regime prevista dal presente provvedimento entro il 31 dicembre 2016, attuando una progressiva liberazione dei canali non previsti dalla pianificazione a regime, a partire dai canali previsti per le reti poste a gara e pianificati con la delibera n. 277/13/CONS. Per attuare la liberazione in tempi rapidi di questi ultimi canali in talune aree, possono essere resi disponibili, per l'utilizzazione in via transitoria nelle medesime aree, ulteriori canali concordati tra l'Autorità ed il Ministero dello sviluppo economico.
6. L'Autorità si riserva di apportare le modifiche necessarie alla pianificazione delle reti nazionali in dipendenza degli sviluppi del coordinamento internazionale, di modifiche legislative, della razionalizzazione nell'uso delle risorse in sede nazionale nonché per risolvere eventuali incompatibilità che emergessero nell'implementazione della pianificazione.

7. In caso di controversie in merito all'applicazione del presente provvedimento l'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall'articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS.
8. Sono abrogate le disposizioni della delibera n. 300/10/CONS non compatibili con il presente provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Maurizio Dècina

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani